



REGIONE CALABRIA

Soggetto Attuatore a supporto del Commissario Delegato per l'espletamento delle attività di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022

DECRETO n. 9 del 19 dicembre 2023

OGGETTO: Liquidazione prestazioni lavorative svolte in merito alle “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”. Ocdpc n. 882 del 30 marzo 2022 e l'Ocdpc n. 927 del 03 ottobre 2022.

Periodo di riferimento 01 giugno 2022 – 28 febbraio 2023.

Il Soggetto Attuatore

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, e n. 881 del 29 marzo 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”;

VISTA, ALTRESÌ, l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Calabria n. 1/872/2022 del 14.03.2022 con la quale il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Protezione Civile è stato individuato quale Soggetto Attuatore a supporto del Commissario Delegato per l'espletamento delle attività di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

CONSIDERATO CHE

- Con D.G.R. n.164 del 30/04/2022 la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all'Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” il Dott. Domenico Costarella;
- Con D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” al dott. Domenico Costarella;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento del 27 aprile 2022, recante all'oggetto “Emergenza Ucraina. OCDPC n.870/2022 ed OCDPC n. 872/2022. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese ammissibili” che, al punto 4, ammette tra le spese consentite le sistemazioni alloggiate temporanee presso alberghi, ostelli e altre strutture ricettive omnicomprensive della tassa di soggiorno, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) messi a disposizione dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina e n. 927 del 3 ottobre 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

TENUTO CONTO CHE l'Ocdpc n. 882 del 30 marzo 2022 sancisce all'ART. 1 (Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale):

1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna, previamente individuato è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Al personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza, è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori:
 - a) in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi provenienti dall'Ucraina inferiore a 1.000 unità;
 - b) in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi provenienti dall'Ucraina pari o superiore a 1.000 unità.
3. Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e di incarichi dirigenziali in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnati sul territorio nazionale nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.
4. Le indennità di cui al comma 3, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, si applicano, mensilmente, nei confronti dei titolari di posizione organizzativa secondo i seguenti parametri:
 - a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di cinque titolari di posizione organizzativa;

- b) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
- c) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
- d) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa.

TENUTO CONTO CHE l'Ocdpc n. 927 del 03 ottobre 2022 sancisce ART.2 (Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all'articolo 1 dell'OCDPC n. 882/2022)

1. In ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna Amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l'esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza in rassegna.
2. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale non dirigenziale in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
 - a) in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 1.000 unità;
 - b) in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 5.000 unità;
 - c) in favore di un numero massimo di 25 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 15.000 unità;
 - d) in favore di un numero massimo di 35 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.
3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell'indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
 - a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
 - b) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
 - c) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
 - d) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di

soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.

PRESO ATTO CHE il dipendente matricola 1002303, ha attestato prestazioni di lavoro a causa del perdurare dello disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina per il periodo 1 giugno 2022 – 28 febbraio 2023, come da documentazione agli atti al numero di protocollo 554699 del 13 dicembre 2023 presso il Dipartimento di Protezione Civile regionale;

CONSIDERATO CHE il dipendente matricola 1002303 viene liquidato per il tramite della procedura paghe in uso al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Settore 3 Gestione Economica e Previdenziale del Personale e che il pagamento delle spettanze in favore del personale viene effettuato dall'ente regionale previo trasferimento delle risorse da parte della struttura commissariale scrivente ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 690 del 31/07/2020;

CHE alla liquidazione delle competenze per lavoro straordinario, effettivamente reso per il periodo 1 giugno 2022 – 28 febbraio 2023, occorre aggiungere i contributi conto Ente ed IRAP a carico della Regione Calabria da corrispondere, per i successivi adempimenti, per gli importi di cui all' allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione, in favore del dipendente matricola 1002303, delle competenze per lavoro, effettivamente reso a causa del perdurare dello disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, per il periodo 1 giugno 2022 – 28 febbraio 2023, nella misura di euro **3.565,05 (euro tremilacinquecentosessantacinque/05)** come da allegato Emergenza Ucraina – 1 giugno 2022 – 28 febbraio 2023”, nonché al versamento dei contributi conto Ente, pari ad euro **851,80 (euro ottocentocinquantuno/80)** ed **IRAP**, pari ad euro **303,03 (euro trecentotre/03)** di cui all'allegato al presente atto “Calcolo oneri riflessi per lavoro straordinario emergenza COVID-19”, per un totale da quietanzare alla Regione Calabria – Ragioneria Generale pari ad euro **4.719,88 (euro quattromilasettecentodiciannove/88)** a valere sui fondi assegnati al Soggetto Attuatore per le finalità a supporto del Commissario Delegato per l'espletamento delle attività di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, disponibili in contabilità speciale n. **6355/450** aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'ordinativo di liquidazione n. **154/6355** del **19/12/2023** con causale “Liquidazione straordinario Emergenza Ucraina – 1 giugno 2022 – 28 febbraio 2023 ed oneri riflessi_Dipendente Regionale”, generato telematicamente sul portale **GEOCOS** ed allegato al presente atto;

DATO ATTO della regolarità amministrativa e contabile;

RITENUTA la propria competenza di provvedere nel merito

DECRETA

DI LIQUIDARE al dipendente matricola 1002303 appartenente ai ruoli regionali, le competenze connesse alle attività lavorative svolte a causa del perdurare dello disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina – 01 giugno 2022/28 febbraio 2023_Dipendente regionale”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro **3.565,05 (euro tremilacinquecentosessantacinque/05)** oltre contributi conto Ente pari a euro **851,80 (euro ottocentocinquantuno/80)** ed **IRAP** pari ad euro **303,03 (euro trecentotre/03)**, giusto allegato “Calcolo oneri riflessi per lavoro straordinario emergenza Ucraina_Dipendente regionale”.

DI DARE ATTO che il pagamento delle spettanze in favore del personale dell'Ente è effettuato dalla Regione Calabria a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Struttura Commissariale scrivente, sul conto di tesoreria **0031789** come da ordinativo di pagamento generato su portale **GEOCOS** ed allegato al presente provvedimento.

DI TRASFERIRE la somma complessiva di euro **4.719,88 (euro quattromilasettecentodiciannove/88)** alla Regione Calabria, codice conto di tesoreria **0031789**, giusto Ordinativo di pagamento n. **154/6355** del

19/12/2023, generato telematicamente ed allegato al presente atto, disposto sulla contabilità speciale n. **6355/450**, sottoconto infruttifero.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale dell'ente regionale ad emettere i relativi mandati di pagamento per euro **4.719,88 (euro quattromilasettecentodiciannove/88)** per competenze, contributi conto Ente ed IRAP, in favore del dipendente matricola 1002303 per il tramite della procedura paghe in uso al Settore Economico del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane.

DI IMPUTARE la spesa sulla contabilità speciale **6355/450** intestata al PRESIDENTE REGIONE CALABRIA COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 872-2022 e disponibile presso la Banca d'Italia di Catanzaro.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Calabria – Ragioneria Generale e al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Settore 3 Gestione Economica e Previdenziale del Personale per il seguito di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni.

Per il Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore

(Ordinanza n. 1/872/2022 del 14.03.2022 del Commissario Delegato per la Regione Calabria)

Dirigente Generale Dipartimento Protezione Civile

- Dott. Domenico COSTARELLA -